



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 09/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 29 marzo 2013, n. 123

CIG in deroga 2012/II/RI/F. Trattamento fino al 31.12.2012.

Il giorno 29 marzo 2013, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore dott. Emidio Smaltino, verificata dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe Lella:

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n. 2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l'art.1, commi da 29 a 34, legge 13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);

Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 e del 20/4/11

Visto il decreto interministeriale n. 68002/2012 con il quale sono stati destinati alla Regione Puglia 140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto l' Accordo sottoscritto in data 27.11.2012 ed il decreto interministeriale n. 71351 del 14 febbraio 2013, con il quale alla Regione vengono assegnati ulteriori 63 milioni di euro;

Preso atto che il Ministero del Lavoro ha previsto lo sblocco dei pagamenti relativi al 2012 per complessivi 200 Milioni di euro;

Vista la Circolare Inps n 2925 del 15/2/2013 con cui si stabilisce che "compatibilmente con le risorse

residue complessive accertate in sede tecnica, pari a circa 180 milioni di euro, per tutti i decreti di concessione relativi al 2012 pervenuti presso le Sedi dal 1 gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata l'istruttoria amministrativa, possono essere effettuati pagamenti per un massimo due mesi ai lavoratori destinatari delle tutela di sostegno in deroga”;

Preso atto che le somme previste dalla presente determina sono state inserite nella previsione di spesa trasmessa al Coordinamento delle Regioni in data 22 gennaio 2013 ed in data 13 febbraio 2013, e che, dunque rientrano nel fabbisogno già indicato dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro;

Preso atto che, in assenza di una specifica ripartizione delle assegnazioni relative alle singole Regioni da parte del Ministero del Lavoro a valere sulle nuove risorse rese disponibili, non è possibile valutare la congruità delle risorse stanziare per coprire il fabbisogno relativo alle istanze di cui all'allegato elenco;

Considerato che, in assenza di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e dell'Inps circa la possibilità di liquidare tali istanze a valere sulle predette somme relative al completamento delle mensilità relative al 2012, si rende necessario concludere il procedimento relativo alla valutazione della ammissibilità delle istanze dal punto di vista della correttezza delle stesse;

Considerato che la Regione Puglia non è in grado di accertare la spesa effettiva a valere sulle istanze di Cassa Integrazione e di mobilità in deroga;

Visto il verbale di accordo 23/04/2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni;

Vista la DD n. 84 del 13/3/2013 avente come oggetto “CIG in deroga 2012. Mancata ammissione al trattamento”;

Viste le richieste di riesame presentate dalle imprese di cui all'allegato A del presente provvedimento;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, limitatamente al periodo residuo richiesto. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto;

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere erogato dalla sede regionale INPS fino al 31/12/2012 a condizione che sussista la disponibilità finanziaria, previa verifica da parte dell'Istituto dell'effettivo erogato, e alla luce della circolare Inps n.2925 del 15 febbraio 2013, in favore delle imprese indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto di eventuali preclusioni, incompatibilità, cause di decadenza o assenza certificata di disponibilità finanziaria.

3. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 119882 di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 1.174.843,60.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro sessanta giorni all'adozione della presente determina, giuste disposizioni ministeriali del 14/6/10 prot. N. 14/15340. In mancanza di tale adempimento si provvederà al recupero delle risorse impegnate.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 5 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore